

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19965 Anno 2017

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 14/12/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIUSTOZZI DELIO nato il 29/01/1945 a MONTE SAN GIUSTO

avverso la sentenza del 17/04/2015 del TRIBUNALE di MACERATA


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ALDO ACETO

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI

che ha concluso per

l'annullamento della sentenza



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. Delio Giustozzi ha proposto appello avverso la sentenza del 17/04/2015 del Tribunale di Macerata che lo ha condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a lui ascritto per aver contravvenuto alle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera comunicando con due mesi di ritardo, rispetto alla prevista scadenza, i risultati del primo campionamento.

2. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di cassazione dalla Corte di appello di Ancona ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

2.1. Con il primo ed il secondo motivo, deducendo che il campionamento era stato comunque effettuato nel termine previsto e che non erano stati violati i valori-limite, lamenta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. (primo motivo) o comunque dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (secondo motivo), posto che l'art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 punisce chi viola tali valori o le prescrizioni dell'autorizzazione, non chi omette di comunicare gli esiti del campionamento.

2.2. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

4. Sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, e di Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, secondo i quali <<allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente>> (nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell'8/04/2013, Arena).

4.1. Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è



tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).

4.2.Nel caso di specie, il ricorrente fonda le sue doglianze, soprattutto l'ultima, su circostanze di fatto tese a scardinare la diversa ricostruzione della vicenda come operata dal giudice di prime cure alla luce delle acquisizioni documentali e testimoniali, di cui ha dato ampiamente ed espressamente atto in motivazione.

4.3.Risulta, in particolare, che l'imputato aveva comunicato i risultati del test di autocontrollo con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista e che in passato si era reso responsabile di un episodio analogo che aveva determinato gli organi di controllo ad emettere una diffida.

4.4.Per cui l'eccezione di inesistenza di tale episodio, volta a supportare la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., non può certamente essere apprezzata in questa sede, in assenza di una specifica eccezione di travisamento della prova. Rimane perciò insindacabile la decisione del Tribunale che, valorizzando tale episodio, ha correttamente escluso la non punibilità del fatto a causa della non occasionalità della condotta e del grado della colpa.

4.5.Quanto alla violazione della prescrizione è sufficiente evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona qualsiasi violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dunque anche la tardiva comunicazione dei risultati dei test di autocontrollo, a prescindere dalla eventuale conformità dei risultati ai valori di emissione, e ciò sul rilievo, non formale, che la mancata comunicazione crea incertezze sulla stessa data dell'esecuzione del test e sul rispetto dei valori di emissione nel periodo considerato.

4.6.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/12/2016